

**REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE E LA TINTEGGIATURA DI FACCIATE DI EDIFICI
DELL'ABITATO DI CARZANO**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 dd. 20.11.2008

Art. 1

La Giunta comunale è autorizzata nei limiti della disponibilità dell'apposito stanziamento previsto in bilancio e con le modalità di seguito indicate a concedere contributi per la sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici siti nel centro storico di Carzano e Via 18 Settembre e comunque nella misura massima del 70% delle risorse disponibili (relative a domande pervenute per gli edifici siti nel centro storico e Via 18 Settembre) ed il restante 30 % delle risorse disponibili andranno a finanziare gli edifici siti nella Fr. Masi. Nel caso in cui non pervenissero (per l'anno preso in considerazione) domande di finanziamento per edifici siti nella Fr. Masi le risorse saranno destinate interamente per il finanziamento degli edifici siti nel centro storico e via 18 Settembre. Nel caso in cui non pervenissero (per l'anno preso in considerazione) domande di finanziamento per edifici siti nel centro storico e via 18 Settembre le risorse saranno destinate interamente per il finanziamento degli edifici siti nella Fr. Masi.

Nel caso in cui non pervenissero (per l'anno preso in considerazione) domande di finanziamento per edifici siti nel centro storico (e via 18 Settembre) e nella Fr. Masi le risorse saranno destinate per il finanziamento degli edifici siti nelle altre località del paese.

Art. 2

Beneficiari - Interventi ammessi a contributo

Possono beneficiare dei contributi tutti i proprietari degli edifici compresi nelle zone di cui all'art. 1, con la sola esclusione degli enti pubblici, purché l'intervento riguardi almeno un'intera facciata di un edificio e purché per i lavori ammessi a contributo non siano concessi benefici da parte di altri enti.

Sono ammessi a contributo solo i lavori previsti su facciate prospicienti spazi pubblici o ben visibili da questi.

Art. 3

Misure del contributo

La misura dei contributi è determinata come segue:

- 1) per interventi consistenti essenzialmente nella sola tinteggiatura: € 8,00 il mq.;
- 2) per interventi per i quali, oltre alla tinteggiatura, si rendano necessari anche consistenti lavori d'altro tipo, quali: rifacimento o consolidamento parziale o totale dell'intonaco, sostituzione o sistemazione di ante oscuranti o poggioni in legno, pulizia e/o restauro di elementi in pietra, restauro di decorazioni e simili: 50% della spesa ritenuta ammissibile con un massimo di € 13,00 il mq.
- 3) gli importi di cui all'art. 3, comma 1 punti 1) e 2) sono aumentati del 30% nel caso di utilizzo di pitture fotocatalitiche al diossido di titanio.

Gli importi di € 8,00 e di € 13,00 sopra indicati potranno, venir aumentati con deliberazione della Giunta comunale in misura pari all'aumento dell'indice dei costi di costruzione di un edificio residenziale nella Provincia di Trento.

Art. 4

Priorità nella concessione dei contributi

I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti elementi, ad ognuno dei quali va attribuita pari importanza:

- 1) centralità dell'edificio rispetto alla zona cui è limitata la concessione dei contributi ed importanza della Via o Piazza su cui è prospiciente,
- 2) importanza dell'edificio, determinata sia con riguardo alle dimensioni che al valore storico-architettonico,
- 3) stato di degrado delle facciate dell'edificio,
- 4) grado di utilizzazione dell'edificio (vanno prioritariamente incentivati gli interventi su edifici utilizzati).

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le istanze per la concessione dei contributi devono essere presentate durante il mese di novembre di ogni anno e devono indicare in maniera precisa (anche mediante eventuale allegazione di estratto mappa o disegni) la facciata oggetto di intervento e la superficie. Nel caso di interventi di cui al punto 2 del precedente art. 3, all'istanza dovrà essere allegato un analitico preventivo di spesa.

Per i contributi da concedersi per l'anno 2008 il termine di cui sopra sarà determinato dal Sindaco dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e reso noto con apposito avviso.

Le istanze di contributo conservano validità per tre anni, salvo il caso di espressa rinuncia.

Art. 6

Concessione e liquidazione dei contributi

Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande la Giunta comunale approva la graduatoria, inserendovi anche gli interventi oggetto di istanze ancora valide presentate per gli anni precedenti e per i quali non sia stato ancora concesso il contributo, e procede alla concessione dei contributi per gli interventi utilmente classificati.

Per i lavori ammessi a contributo gli interessati dovranno ottenere la necessaria concessione, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo. Tale termine potrà venir eventualmente prorogato a seguito di presentazione di istanza motivata. Il mancato ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia entro il termine originario o prorogato sopra indicato comporta la revoca del contributo; i fondi resisi disponibili a seguito di tale revoca possono essere utilizzati per la concessione di contributi per ulteriori interventi inseriti nella graduatoria già approvata.

I lavori dovranno venir ultimati entro il termine stabilito dalla concessione o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività.

La mancata ultimazione dei lavori entro il termine sopra stabilito comporta la revoca del contributo.

Il contributo è liquidato dopo l'ultimazione dei lavori, sulla base di dichiarazione dell'interessato di avvenuta effettuazione dell'intervento, nel caso di sola tinteggiatura, o di stato finale dei lavori e di dichiarazione della loro regolare esecuzione sottoscritta da professionista abilitato negli altri casi, fatta comunque salva la possibilità di verifica da parte del Comune.

Limitatamente agli interventi effettuati con i materiali di cui all'art. 3, comma 1) punto 3) il contributo dovrà essere rideterminato rispettivamente nella misura di cui all'art. 3), comma 1) punti 1) e 2) in sede di liquidazione qualora si verifichi che non sono stati utilizzati i materiali dichiarati.

E' esclusa la concessione di contributi per interventi eseguiti prima della presentazione della domanda.